



REGIONE LIGURIA

2007

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1354 DEL
16/11/2007

**DIRETTIVE E CRITERI
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA FLOTTA PESCHERECCIA**

REGIONE LIGURIA

DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1354 DEL 16/11/2007

Oggetto: approvazione criteri e linee guida per la salvaguardia della pesca marittima

VISTA la legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)”;

VISTO l’articolo 2 della citata l.r. n. 21/2006 che prevede:

- al comma 1, l’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell’acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;
- al comma 2 la verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui al comma precedente, dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell’ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti;

CONSIDERATO che con la citata l.r. n. 21/2006 la Giunta e l’Assessore competente sono stati chiamati ad emanare criteri e direttive a salvaguardia del settore volti a definire, all’interno di un porto polifunzionale - così come sono in Liguria - una “**sezione ideale**” da destinare alla pesca e nella quale siano considerate le principali esigenze del settore; tale “**sezione ideale**” potrà servire come modello di infrastruttura peschereccia modernamente attrezzata e fungerà da punto di riferimento per tutti i porti liguri così da permettere di valutare, caso per caso, l’opportunità di procedere ad interventi di ristrutturazione, completamento o rifacimento delle strutture;

CONSIDERATO che per la definizione della cosiddetta “**sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia**” occorre tenere conto di un sistema di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche che comprendono:

- i moli e le banchine di ormeggio,
 - le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato,
 - i servizi di erogazione dell’acqua, del carburante, dell’energia elettrica, l’illuminazione e la pulizia delle banchine,
 - zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione;
- e di cui si deve necessariamente tenere conto per una corretta pianificazione del settore ai fini della sua salvaguardia;

CONSIDERATO pertanto che, il l’Ufficio Produzioni Agroalimentari ha provveduto a definire i criteri e linee guida per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima secondo gli indirizzi ed i fattori sopra riportati;

CONSIDERATO che i suddetti criteri e linee guida sono stati sottoposti in data 05.11.2007 al parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, di cui all’art. 8 bis della legge regionale n. 23/1996, e che la medesima ha espresso parere favorevole;

RITENUTO pertanto necessario approvare le direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, così come definiti nel documento allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi citati in premessa, le direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, come previsto dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 21, così come definiti nel documento allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e necessaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

DIRETTIVE E CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLOTTA PESCHERECCIA

INDICE

	PREMESSA	3
CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO DEL SETTORE		5
1.1	POLITICHE COMUNITARIE A SOSTEGNO DEL SETTORE PESCA	5
1.2	POLITICHE NAZIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE	7
1.3	POLITICHE REGIONALI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE	7
1.3.1	<i>leggi regionali</i>	9
CAPITOLO 2 - LA PESCA LIGURE		11
2.1	INQUADRAMENTO GENERALE	11
2.2	LA PESCA LIGURE NEL CONTESTO NAZIONALE	12
2.3	LA STRUTTURA DELLA FLOTTA LIGURE	13
2.3.1	<i>la flotta</i>	13
2.3.2	<i>la distribuzione territoriale della flotta ligure</i>	14
2.3.3	<i>strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche</i>	15
2.4	DATA BASE PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA REGIONE LIGURIA	15
CAPITOLO 3 - DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA		17
3.1	PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVE REGIONALI	17
CAPITOLO 4 - CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA		18
4.1	LA SEZIONE IDEALE DEL PORTO DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA	19
4.1.1	<i>i moli e le banchine di ormeggio</i>	19
4.1.2	<i>le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato</i>	19
4.1.3	<i>i servizi</i>	19
4.1.4	<i>parametri relativi alle imbarcazioni</i>	19
4.1.5	<i>parametri relativi agli spazi a mare e in banchina</i>	20
4.1.6	<i>parametri relativi agli spazi a terra</i>	20
4.1.7	<i>parametri relativi ai servizi a terra</i>	20
4.2	TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE DEL SETTORE	21
4.2.1	<i>Tabella A - determinazione esigenze spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione</i>	21
4.2.2	<i>Tabella B - esempio di calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato</i>	22
4.2.3	<i>Tabella C - determinazione esigenze servizi</i>	22
4.3	CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE IDEALE DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA	23
4.3.1	<i>spazi a mare</i>	23
4.3.2	<i>aree a terra</i>	23
4.3.3	<i>strutture di conservazione</i>	23
4.3.4	<i>strutture di commercializzazione</i>	24
4.3.5	<i>sviluppo sostenibile della pesca - attività complementari</i>	24
4.3.6	<i>servizi a terra</i>	24

Adozione da parte della Giunta regionale di direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura marittima.

(articolo 8 ,comma 1, lett. d bis) e lett. d ter) della legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 integrata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 21).

PREMESSA

I progetti di ricerca e monitoraggio sulla flotta peschereccia in Liguria, finanziati dalla Regione e realizzati dalle Associazioni di categoria della pesca professionale e i cui dati sono disponibili a livello puntuale, hanno messo in evidenza una abnorme dispersione della flotta in siti di ormeggio troppo numerosi lungo tutta la fascia costiera a partire da Bocca di Magra fino a XX Miglia.

Su un numero di 565 imbarcazioni censite, sono stati rilevati ben numero 36 siti di ormeggio.

Questa situazione, tipica della Liguria , ha comportato nel tempo gravi penalizzazioni al settore peschereccio , alle quali si sta cercando in tutti i modi di porre rimedio.

In particolare come più volte lamentato, a seguito del proliferare dei porticcioli turistici, sempre più di frequente i pescatori professionali hanno trovato difficoltà oggettive ad essere destinatari di ormeggi sicuri e di idonei spazi a terra ad essi dedicati, in quanto considerati più come elementi di disturbo , che come risorsa economica , sociale e culturale .

Le altre penalizzazioni dovute alla dispersione della flotta sono state:

- carenza e precarietà dei servizi a terra,
- difficoltà di realizzare piattaforme di concentrazione del pescato,
- difficoltà di realizzare strutture collettive di prima commercializzazione del pescato,
- difficoltà a realizzare progetti di sviluppo economico di interesse per l' intero comparto della pesca,
- difficoltà a creare Organizzazioni di Produttori o consorzi per la commercializzazione del pescato, più allargati rispetto alle attuali cooperative di piccola pesca vigenti.

Quanto sopra esposto mette chiaramente in evidenza come la politica degli investimenti pubblici nel campo delle infrastrutture marittime in Liguria, non abbia tenuto conto delle reali esigenze della pesca e come abbia anzi contribuito ad accentuare la polverizzazione degli insediamenti pescherecci.

Non si trova in Liguria un porto esclusivamente peschereccio, ma la funzione peschereccia quando esistente è sempre in subordine alla funzione turistica, o mercantile o industriale o di trasporto passeggeri, per il fatto che il settore della pesca in Liguria ha limitata valenza economica.

La situazione esistente è tale e deve essere quindi accettata così come si è evoluta in lunghi periodi.

Occorre comunque sottolineare che una svolta storica per il settore è stata indotta con l'approvazione della legge regionale 17 agosto 2006 n. 21 "modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13", con la quale è stata sancita la salvaguardia del settore della pesca marittima .

Con questa legge la Regione si é riadeguata al parere per la classificazione dei porti espresso a suo tempo con la Delibera n. 21 del 25 marzo 1997 del Consiglio regionale della Liguria e avente ad oggetto "Classificazione dei porti. Parere di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84" (parere richiesto dal Ministero).

Per meglio chiarire, con la citata delibera, in allora la Regione Liguria sosteneva e si esprimeva favorevolmente ad attribuire ai porti della Liguria anche la funzione peschereccia, valorizzandone le presenze stanziali e di transito anche in relazione agli interessi turistici ed economici seppur prevalenti.

Successivamente però, in data 28 aprile 1999, promulgava la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, “ Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento arenili, protezione e conservazione dell’ambiente marino e costiero, **demanio marittimo e porti**”. Con questa, all’articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione trasferiva alla competenza dei Comuni il rilascio ed il rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale, riservandosi quali competenze in materia (articolo 8 della legge) la programmazione del sistema portuale attraverso il Piano territoriale della costa, che trascurava completamente il settore della pesca marittima, disattendendo quanto espresso con la Delibera n. 21 del 25 marzo 1997 del Consiglio dianzi citata.

Attualmente, con l’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e dell’acquacoltura marittima (articolo 8, comma 1, lett. d bis) e lett. d ter) della legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 integrata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n.21), sarà possibile restituire al settore della pesca professionale quella dignità che merita e ripristinare, dopo ben otto anni, una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa.

Alla luce di quanto sopra espresso, per poter stabilire direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, nasce l’esigenza di definire in un porto polifunzionale così come sono in Liguria, una “**sezione ideale**” del porto da destinare alla pesca, nella quale si considerino le principali esigenze del settore della pesca.

Tale “**sezione ideale**” potrà servire come modello di infrastruttura peschereccia modernamente attrezzata e fungerà da punto di riferimento per tutti i porti liguri così da permettere di valutare, caso per caso, l’opportunità di procedere ad interventi di ristrutturazione, completamento o rifacimento delle strutture.

La realtà della “**sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia**”, viene tipicizzata in Liguria dal sistema di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche.

Di questo sistema fanno parte:

- i moli e le banchine di ormeggio;
- le strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato;
- i servizi di erogazione dell’acqua, del carburante, dell’energia elettrica, l’illuminazione e la pulizia delle banchine;
- zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione.

CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO DEL SETTORE

1.1 - POLITICHE COMUNITARIE A SOSTEGNO DEL SETTORE PESCA

Di seguito viene riportato un breve e sintetico elenco dei documenti comunitari più recenti e che riguardano nello specifico la valorizzazione e la programmazione del settore della pesca professionale.

Solo per richiamare alcuni capisaldi della PCP, il **Regolamento 2371/2002 del Consiglio** mira a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell'attività di pesca attraverso uno sfruttamento durevole delle risorse, introducendo, per la prima volta, un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sui loro equilibri. Si introducono quindi misure di disciplina dell'accesso alle risorse, alcune delle quali adattabili alla regione mediterranea, focalizzando l'attenzione su stock o gruppi di stock di interesse per la pesca.

Sulla scorta dei principi sanciti dal Reg. 2371/2002, è stato emanato un altro regolamento strategico per il settore in ambito mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati in particolare alla gestione durevole nel tempo delle risorse acquatiche; si tratta del recente **Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21-12-2006** recante **“Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo”**.

Fondamentale documento programmatico, contiene le linee di indirizzo, i criteri, le direttive e le prescrizioni finalizzate alla creazione di uno specifico sistema gestionale delle risorse acquatiche nell'ambito del nostro mare, con particolare riguardo alle attività di pesca degli stock mediterranei condotte:

- da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali,
- da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o
- da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.

Nel dettaglio, il regolamento reca alcuni principi fondamentali che possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione dello sforzo di pesca come strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo;
- tutela della fascia costiera attraverso politiche che favoriscano l'uso di attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo;
- durabilità delle specie marine anche attraverso la definizione delle taglie minime di sbarco;
- necessità di norme condivise per l'elaborazione dei sistemi di gestione della pesca costiera di ciascun Stato membro;
- creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche;
- maggiore efficacia del controllo delle attività di pesca.

Le misure di salvaguardia che il regolamento prevede sono diverse, ma in generale sono finalizzate alla salvaguardia di specie ed habitat protetti, e mirano a regolamentare le zone di pesca, gli attrezzi di cattura (compresa la dimensione delle maglie delle reti), le taglie degli organismi marini e varie forme di ripopolamento; strumento principe per la pianificazione dell'attività di pesca (sotto gli aspetti ambientale, economico e sociale) sono i “Piani di gestione”.

Di importanza e portata diversa a seconda degli stock considerati, il Piano di gestione può essere realizzato per specifiche attività di pesca nel Mediterraneo e può includere le seguenti misure:

- misure di gestione dello sforzo di pesca;

- misure tecniche specifiche,
- l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo
- restrizioni temporanee o permanenti in talune zone,

Le misure da includere nei piani di gestione devono comunque tenere conto di specifici fattori, quali lo stato di conservazione e le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock oggetto di cattura, le caratteristiche delle attività di pesca che catturano tali risorse nonché l'impatto economico che le misure adottate possono arrecare alle attività di pesca interessate.

Sarà compito degli Stati membri, entro scadenze determinate, predisporre i diversi Piani di gestione al fine di garantire una pianificazione complessiva del proprio settore e concorrere, pertanto, alla conservazione del "sistema Mediterraneo" nel suo complesso.

Al fine di perseguire gli obiettivi precedentemente descritti, l'Unione Europea ha adottato il **Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006**, che istituisce un Fondo Europeo per la Pesca (FEP); con tale regolamento, si intende perseguire lo sfruttamento ecocompatibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali. L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, come pure alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

In generale, il regolamento prevede interventi finalizzati ai seguenti obiettivi mirati:

- sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e valorizzare l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
- favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
- rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
- incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
- promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

In particolare, il sostegno mirato al settore pesca marittima può essere concesso per:

1. misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria:
 - piani di adeguamento dello sforzo di pesca,
 - aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca,
 - aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca,
 - investimenti a bordo dei pescherecci e selettività,
 - piccola pesca costiera,
 - compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria;
2. Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;
3. misure di interesse comune:
 - azioni collettive;
 - protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche,
 - porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca,
 - sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali,
 - progetti pilota,

- modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività;
4. sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

1.2 - POLITICHE NAZIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE

In coerenza con la normativa comunitaria, le disposizioni nazionali in tema di pesca e gestione delle risorse contenute nel **D. Lgs. n. 154/2004** si conformano ai principi di modernizzazione del settore, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali deve essere basata su criteri di sostenibilità.

Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, gli interventi pubblici di carattere generale e locale devono pertanto essere riconducibili all'obiettivo di perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della pesca professionale anche attraverso specifici programmi di sviluppo; tali "Programmi nazionali" sono di durata triennale e contengono gli obiettivi di settore relativi al periodo di programmazione, che possono essere così sintetizzati:

- durabilità, conservazione e gestione delle risorse del mare,
- sviluppo e valorizzazione del settore anche attraverso la realizzazione dei cosiddetti Piani di gestione delle risorse ittiche,
- ricambio generazionale e opportunità occupazionali,
- tracciabilità dei prodotti e sicurezza alimentare,
- tutela della concorrenza,
- potenziamento della ricerca applicata a favore del settore,
- formazione e aggiornamento professionale e
- sostegno all'economia ittica delle regioni.

Il decreto legislativo, al fine di favorire l'integrazione del reddito dei pescatori, prevede anche una serie di attività connesse a quelle di pesca, quali il pescaturismo, l'ittiturismo, la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

Sono inoltre previste attività di ricerca e studio, finalizzate a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, per la realizzazione delle quali lo Stato si avvale di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

1.3 - POLITICHE REGIONALI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE

Il settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in questi ultimi anni è stato interessato da disposizioni emanate da Leggi ordinarie e decreti legislativi che hanno dato avvio ad una profonda revisione nell'assetto dei poteri dello Stato, con il decentramento di funzioni amministrative alle Regioni. Il primo provvedimento, emanato in base alla legge Bassanini 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stato il Decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

Il D.Lgs. n. 143/97 all'art.1, comma 2, stabilisce che tutte le funzioni in materia di pesca, già svolte dallo Stato, sono esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione.

Il successivo art. 2 riserva al Ministero per le Politiche Agricole la gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale.

Per gli effetti del D.Lgs. n. 143/97 e sulla base del protocollo di intesa concordato e siglato tra Stato e Regioni fuori Ob. 1 il 7 dicembre 1999 e, successivamente, della riforma del Titolo V della Costituzione, sono state trasferite alla competenza ed alla programmazione regionale le seguenti misure:

- protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione, piccola pesca costiera, misure innovanti, azioni realizzate dagli operatori del settore, assistenza tecnica;
- campagne di promozione e operazioni di certificazione della qualità e marchi dei prodotti.

Ulteriori trasferimenti hanno riguardato i fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo della pesca marittima relativi al VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 (legge 17 febbraio 1982 n. 41 e s.m. e D.M. 29.12.2000), con i quali sono state riconosciute di competenza delle Regioni le misure relative al Fondo centrale credito peschereccio, al credito peschereccio di esercizio, all'esecuzione di specifici accordi di programma con le associazioni di categoria della pesca nonché il cofinanziamento di polizze assicurative.

Attualmente, il quadro politico-normativo che si sta delineando nel nostro Paese è caratterizzato da una sempre più consolidata tendenza al decentramento amministrativo e all'ulteriore potenziamento delle autonomie locali; l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione sta provocando un nuovo assetto istituzionale relativamente alla competenza in materia di pesca marittima e acquacoltura; in tale complesso quadro è necessario collocare il decentramento di funzioni amministrative dallo Stato alle amministrazioni regionali e, successivamente, da queste agli enti locali. Inoltre, con l'adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 10.10.2001, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, la pesca professionale, non essendo inclusa né nella legislazione esclusiva dello Stato, né in quella concorrente, diventa materia di competenza esclusiva degli enti decentrati; tuttavia, occorre sottolineare che la pesca è una materia "trasversale" e pertanto implica rapporti diretti con altre materie rimaste a legislazione esclusiva dello Stato e pertanto, nella programmazione del settore, non è possibile prescindere da queste forti correlazioni.

La fase di transizione da un sistema centralizzato ad uno decentrato è piuttosto complessa in quanto potrebbe condurre, contrariamente ad una semplificazione delle procedure, ad una dannosa frammentazione del sistema amministrativo; tale rischio è particolarmente evidente in un settore, quale quello della pesca e dell'acquacoltura, già di per sé caratterizzato anche da elementi di frammentazione e conflittualità. E' dunque chiaro che la riforma legislativa in questo settore deve scaturire da una stretta cooperazione tra MiPAF e Regioni, al fine di definire i rispettivi ruoli ed esaltare le specificità in un quadro armonizzato; questo è più che mai auspicabile soprattutto per il fatto che di recente il settore pesca ha acquisito una forte connotazione programmatoria, in quanto viene riconosciuta al settore una dimensione economica nel suo complesso, dall'attività di cattura (o allevamento) a tutte le altre attività che si svolgono a terra: commercializzazione, trasformazione, conservazione, formazione del personale.

D'altra parte, anche l'Unione Europea, nelle proprie linee di indirizzo, individua nelle Regioni un proprio interlocutore, diretto protagonista nella programmazione e nella gestione del settore; basti pensare alla attuale programmazione comunitaria, nella quale verranno delegate alle regioni ulteriori materia, tra cui spiccano per importanza la realizzazioni di specifici Piani di gestione regionali per la regolamentazione di attività di pesca locale, nonché la gestione della flotta attraverso numerose misure di finanziamento pubblico..

Il complesso di competenze sulla pesca in carico alla Regione, unitamente alle leggi regionali di settore, impongono alla medesima una oculata attività di programmazione nonché la necessità di creare strumenti di pianificazione che risultano fondamentali per l'attuazione delle politiche future.

1.3.1 – LEGGI REGIONALI

La normativa regionale attualmente di riferimento per il settore è la **legge regionale 20 maggio 1996 n.23** “Interventi regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e acquacoltura marittima “, che favorisce il processo di adeguamento e di sviluppo delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura marittima; in particolare, per quanto attiene l’attività di pesca, il sostegno viene attuato attraverso l’incentivazione, la razionalizzazione e l’ammodernamento delle attrezzature per l’attività in mare e delle connesse attività di lavorazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti di pesca. La legge prevede l’erogazione di contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

- acquisto, installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicurezza, ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca;
- acquisto, installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pescato;
- costruzione, acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti.
- installazione di attrezzature informatiche;
- acquisto di mezzi di trasporto isotermitici per la distribuzione dei prodotti;
- adeguamento delle imbarcazioni da pesca che intendono effettuare il pesca turismo.

La legge finanzia inoltre programmi di studi e ricerche volte ad orientare e qualificare le attività di pesca marittima, per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici e per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei medesimi.

Come è noto, la pesca professionale rappresenta per la Regione Liguria una risorsa di rilevanza storica, ambientale e sociale, nonché una realtà economica di sicuro interesse; particolare rilievo riveste la piccola pesca artigianale (rappresenta l’80% dell’intera flotta ligure) che costituisce a livello comunitario, nazionale e regionale un valido esempio di attività ecocompatibile, in grado di coniugare le esigenze economiche del settore con le politiche a sostegno della tutela delle risorse del mare; i recenti regolamenti e comunicazioni della Commissione Europea, infatti, mettono in risalto l’importanza della Piccola Pesca Costiera quale possibile modello di sviluppo sostenibile, da valorizzare e tutelare in modo prioritario come strumento principe della pesca responsabile.

Tuttavia, a seguito del proliferare dei porticcioli turistici, sempre più di frequente i pescatori professionali trovano difficoltà oggettive ad essere destinatari di ormeggi sicuri e di idonei spazi a terra ad essi dedicati presso i porti e gli approdi liguri e vengono considerati più come elementi di disturbo che come risorsa economica, sociale e culturale locale.

E’ risultato pertanto opportuno intervenire e aggiornare la legge regionale n. 13/1999 (che disciplina, fra l’altro, le funzioni in materia di demanio marittimo e porti), apprestare una tutela e valorizzazione degli interessi di questo importante e significativo comparto produttivo.

Di conseguenza, con la **Legge regionale 17 Agosto 2006 N. 21** “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)”, che si prefigge di integrare alcune disposizioni della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m., sono state apportate alcune modifiche che risultano strategiche per il settore:

- all’articolo 2, comma 1, lettera d bis), si prevede “l’adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima”;
- all’articolo 2, comma 1, lettera d ter), si prevede “la verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei

progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima”.

Sulla base di quest’ultima legge, pertanto, vengono definiti i criteri contenuti nei capitoli successivi.

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ha trasferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

La Regione, sulla base delle funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale che le sono state conferite, ha provveduto a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo attraverso l’emanazione di leggi e la predisposizione di atti amministrativi finalizzati a garantire coerenza e uniformità di comportamento lungo l’intero litorale ligure.

La materia, quindi, è stata disciplinata con la **l.r. 28 aprile 1999 n. 13** "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", con la **l.r. 3 gennaio 2002 n. 1** "Modifica alla l.r. 28 aprile 1999 n. 13 e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime" che, tra l'altro, ha stabilito il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo dal 1 gennaio 2002 e, più recentemente, con la già citata l.r. 17 agosto 2006 n. 21 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla l.r. 13/99.

Con la deliberazione del Consiglio regionale n.18 del 9 aprile 2002 è stato approvato il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime - PUD, che precisa le funzioni di coordinamento in capo alla Regione e costituisce la disciplina di riferimento per il rilascio e rinnovo di concessioni del demanio marittimo.

Il PUD individua all’articolo 8, punto 18), che riguarda i criteri da adottare per le concessioni demaniali marittime per attività produttive, una specifica riserva volta a favorire le concessioni per **“quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare”**, quali ad esempio la pesca .

Dal punto di vista procedurale il rilascio di concessioni demaniali alle imprese di pesca viene effettuato dai Comuni ove le marinerie (con particolare riguardo alle imbarcazioni) sono ubicate. Se la concessione, come perlopiù accade in relazione all’entità dell’investimento effettuato dal concessionario, è rilasciata per un periodo superiore ai quattro anni, il rilascio della concessione stessa è subordinato, ai sensi dell’art.5 lett. e) del PUD, al nulla osta regionale. Anche a prescindere dalla durata, il nulla osta regionale è necessario anche quando la concessione comporti la realizzazione di opere di difficile rimozione.

CAPITOLO 2 LA PESCA LIGURE

2.1 - INQUADRAMENTO GENERALE

In Liguria, il mondo della pesca è costituito da un insieme di minoranze in termini di popolazione complessiva distribuite lungo tutta la fascia costiera, che, pur rappresentando un comparto economico importante, ha difficoltà ad essere considerato tale.

Analizzando la situazione regionale in dettaglio, negli anni dell'immediato dopoguerra, in seguito al progresso delle tecnologie, si era assistito ad un notevole incremento del naviglio ed all'utilizzo di nuovi attrezzi e sistemi di pesca più redditizi; tuttavia, al contempo non si è avuto un potenziamento delle strutture a terra per la pesca quali mercati ittici adeguati, una efficiente rete di distribuzione, centri per la trasformazione e la conservazione del prodotto ittico.

In conseguenza di ciò, sono stati operati solo interventi locali e sporadici di tipo prettamente assistenziale, senza un adeguato inquadramento professionale della categoria dei pescatori; tutto questo ha condotto ad inevitabili conseguenze, quali la diminuzione e l'invecchiamento del naviglio da pesca, il calo sensibile del numero degli operatori e l'aumento dell'età media degli addetti.

La scarsa attenzione nei confronti della pesca nell'ambito ligure va anche correlata, come accennato in precedenza, al forte sviluppo industriale del dopoguerra che in quegli anni richiedeva molta manodopera e la cui retribuzione era nettamente superiore rispetto a quella degli addetti alla pesca.

Questi ed altri fattori hanno originato la situazione attuale, in cui la pesca costituisce un settore marginale e rappresenta uno dei gruppi socioeconomici più sfavoriti. Inoltre, un'altra caratteristica dell'attività di pesca è che la produzione ittica non è facilmente convertibile, ossia non sono possibili riconversioni produttive globali, in quanto il cosiddetto "prodotto di pesca", ossia l'insieme delle risorse alieutiche marine, è la risultante delle complesse relazioni tra le componenti biotiche ed abiotiche che costituiscono l'ambiente marino, instaurate nel tempo e profondamente legate agli altri comparti ambientali.

Nel periodo 2000-2006, il settore della pesca ligure è stato caratterizzato da un consistente ridimensionamento della flotta da pesca a cui si è associato un generale ammodernamento del settore. Quest'ultimo ha riguardato tanto le infrastrutture di bordo e di terra quanto le fasi di commercializzazione e vendita del prodotto. Gli obiettivi fissati nel precedente periodo di programmazione sono stati in gran parte conseguiti, permettendo la realizzazione di numerosi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e a uno sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura.

Nonostante ciò, il settore della pesca rimane caratterizzato da bassi tassi di crescita e continua a soffrire di numerose debolezze strutturali. Gli aumenti dei costi dei fattori produttivi e la continua crescita delle importazioni sono alcuni dei fattori peggiorativi delle condizioni generali del settore ittico; tutte le iniziative in grado di ridare competitività al settore andranno opportunamente incentivate, al pari delle misure socio-economiche dirette a ridurre gli impatti negativi derivanti da una gestione sempre più mirata alla salvaguardia delle risorse ittiche; di conseguenza, l'attività di pesca richiede per il futuro interventi unitari con grande omogeneità di indirizzo, in cui le istituzioni rivestono un ruolo di rilevanza fondamentale per la valorizzazione del settore.

2.2 - LA PESCA LIGURE NEL CONTESTO NAZIONALE

Analizzando il naviglio nazionale, la flotta ligure costituisce, in termini di numero di imbarcazioni da pesca) il 4% circa della flotta nazionale e l'8,2% del totale delle imbarcazioni presenti nelle Regioni dell'Obiettivo Competitività (regioni del centro e nord Italia); in termini di stazza, rappresenta il 2,3% del tonnello nazionale e oltre il 5% del tonnello calcolato per le regioni Ob. Competitività

Per quanto la pesca ligure costituisca una frazione piuttosto piccola della realtà nazionale e sia costituita da imbarcazioni di piccolo tonnello, come evidenziato dai dati precedentemente illustrati, tuttavia i dati relativi alla produzione in mare mostrano una situazione locale piuttosto interessante; infatti, benché le catture nel periodo di sei anni siano pressoché dimezzate e rappresentino nel 2006 l'1,7% del totale della produzione, tuttavia i ricavi rappresentano il 3% circa del fatturato nazionale. Questo deriva da una serie di fattori positivi: la produzione piuttosto limitata a fronte di una richiesta locale di prodotto molto elevata, nonché l'elevata qualità del pescato proveniente da una pesca essenzialmente selettiva, consentono agli operatori di spuntare prezzi molto elevati, quasi il doppio della media nazionale.

Purtroppo occorre ricordare che la crescita dei prezzi medi di produzione non ha condotto ad un aumento del profitto, in quanto è stata causata da un aumento dei consumi intermedi e, in particolare, del costo del carburante. Il costo del carburante, che rappresenta la voce di costo più importante tra quelli intermedi per la determinazione del valore aggiunto, è in continua crescita dal 2004. Nel 2003, tale costo ha rappresentato circa il 14% dei ricavi, raggiungendo il 18% nel mese di gennaio 2004 e il 24% nel mese di gennaio 2005. L'aumento dei costi operativi ha richiesto una diversa organizzazione dei fattori produttivi che si è concretizzata negli anni 2004 e 2005 nella riduzione delle giornate di pesca.

Dai dati sopra riportati se ne deduce che la pesca potrebbe essere una attività potenzialmente redditizia, se equiparata al rendimento nazionale, ma che necessita prioritariamente di interventi che consentano di creare ulteriore aggiunto al prodotto di cattura e che siano pertanto, da un lato finalizzati a favorire l'ingresso degli operatori nelle altre fasi della filiera ittica, vale a dire nella trasformazione e nella prima commercializzazione; dall'altro, a diversificare l'attività principale attraverso attività complementari, come il pescaturismo e l'ittiturismo .

	2000	2006	2000	2006	2000	2006
	tonnellate		Mln euro		Prezzi (€/kg)	
Calabria	12.986	12.254	49	61,16	3,74	4,99
Campania	14.825	17.333	77	93,22	5,22	5,38
Puglia	59.305	47.862	245	237,70	4,12	4,97
Sicilia	99.014	62.055	446	445,92	4,5	7,19
Regioni in ob. convergenza	186.130	139.504	816	838,00	4,38	6,01
Abruzzo	21.436	22.421	85	66,85	3,97	2,98
Emilia Romagna	37.565	27.548	90	75,04	2,39	2,72
Friuli V. G.	8.237	6.199	34,36	29,28	4,17	4,72
Lazio	10.000	6.957	64	67,54	6,43	9,71
Liguria	8.537	4.905	36	44,49	4,28	9,07
Marche	50.625	27.705	164	129,33	3,24	4,67
Molise	n.d.	1.223	n.d.	12,51	n.d.	10,23
Sardegna	13.000	11.151	79	101,87	6,1	9,14
Toscana	17.817	11.099	75	49,48	4,19	4,46
Veneto	47.174	27.120	146	80,36	3,09	2,96
Regioni fuori ob. convergenza	206.154	146.328	739	656,75	3,59	4,49
Italia	392.284	285.831	1.555	1.495	3,96	5,23

Andamento della produzione della pesca in mare, anni 2000 e 2006 (Fonte: Mipaaf-Irepa)

2.3 - LA STRUTTURA DELLA FLOTTA LIGURE

2.3.1 – LA FLOTTA

La flotta da pesca ligure è costituita da imbarcazioni dalle dimensioni medie modeste e da un elevato grado di obsolescenza. La pesca artigianale rappresenta il segmento più rappresentativo dell'intera flotta.

Il settore della pesca in Liguria al 2005 risulta rappresentato da 565 battelli, corrispondenti a 3.859,28 tsl. In termini dinamici, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, si è assistito ad un ridimensionamento dell'intero settore: le catture sono diminuite di circa il 37%, mentre i battelli ed i tsl hanno registrato una diminuzione compresa tra il 27% ed il 28% circa.

Rispetto al 2000, pertanto, si è registrata l'uscita effettiva di 223 battelli, di cui 190 esercitanti la piccola pesca e tutti nonché tutti quelli appartenenti al sistema delle polivalenti (60). Per il sistema dello strascico si è registrata la fuoriuscita di un solo battello.

Analizzando i sistemi di pesca in termini di tsl, si nota che la contrazione dei tsl è da imputare per circa l'80% ai sistemi piccola pesca e polivalenti.

Per quanto concerne le catture, che hanno fatto registrare una diminuzione di 3.150 tonnellate circa, **si mette in evidenza come la contrazione sia da imputare sostanzialmente al sistema della piccola pesca e circuizione.**

I dati di contesto, inoltre, evidenziano una incongruenza per il sistema polivalenti tra battelli e catture.

Il ridimensionamento del settore non ha però determinato una contrazione dei ricavi che, viceversa, si sono accresciuti del 21%. Il dato più rilevante riguarda l'incremento dell'80% dei ricavi per il solo sistema dello strascico.

SISTEMA	BATTELLI		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	19	23	4
PALANGARI		24	24
PICCOLA PESCA	622	432	-190
POLIVALENTI	60		-60
POLIVALENTI PASS.			0
STRASCICO	87	86	-1
TOTALE	788	565	-223

SISTEMA	TSL		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	757,10	476,24	- 280,86
PALANGARI		179,30	179,30
PICCOLA PESCA	1.688,31	1.182,15	- 506,16
POLIVALENTI	565,26		- 565,26
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	2.269,24	2.021,59	- 247,65
TOTALE	5.279,91	3.859,28	- 1.420,63

SISTEMA	CATTURE (tonnellate)		
	2000	2005	Variazione
CIRCUIZIONE	3.324,67	1.306,74	- 2.017,93
PALANGARI		98,69	98,69
PICCOLA PESCA	3.732,87	1.709,04	- 2.023,83
POLIVALENTI	493,28	697,66	204,38
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	986,03	1.558,08	572,05
TOTALE	8.536,85	5.370,21	- 3.166,64

SISTEMA	RICAVI (milioni di euro)		
	2000	2005	Variazione
CIRCUZIONE	6,04	3,60	- 2,45
PALANGARI		1,14	1,14
PICCOLA PESCA	17,34	16,50	- 0,84
POLIVALENTI	3,14	4,86	1,72
POLIVALENTI PASS.			-
STRASCICO	9,97	17,89	7,92
TOTALE	36,50	43,99	7,49

L'analisi degli indicatori fisici di realizzazione alla data del 2005 consente di evidenziare, in particolare, che l'incremento della produzione degli impianti di acquacoltura non è stata tale da compensare, anche in minima parte, la contrazione del pescato. Tutto ciò, come accaduto anche per altre regioni italiane, potrebbe trovare comunque la giustificazione nel fatto che l'impatto negativo della contrazione del pescato non ha avuto alcuna incidenza a seguito dell'incremento dei ricavi del settore (dati rilevati dal "Rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia del **“Programma Operativo SFOP relativo alle iniziative strutturali nel settore della pesca, acquicoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti nelle Regioni italiane del fuori Obiettivo 1 – DOCUP 2000-2006”** realizzato da Agrotec – Settembre 2006).

2.3.2 - LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA FLOTTA LIGURE

Porti, approdi e aree dedicate alla pesca marittima professionale

Nella fascia costiera della Liguria, a partire da Bocca di Magra a Ventimiglia, sono stati individuati 36 siti di ormeggio; di questi, 27 sono porti, 3 sono approdi e 6 sono spiagge.

Nell'ambito dei 36 siti, solo il Porto di Imperia – Oneglia riveste le caratteristiche di vero e proprio "porto peschereccio", presentandosi con strutture a terra ben organizzate. Buone le condizioni riscontrate nei porti di Lerici, La Spezia (Molo Italia), Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, la spiaggia di Noli, Sanremo; tuttavia questi ultimi, unitamente agli altri siti rilevati, presentano le imbarcazioni da pesca sistemate in modo non organizzato e razionalizzato, ma il più delle volte insieme a quelle del diporto e per altri usi.

Le rilevazioni effettuate evidenziano una situazione di diffusa ed eccessiva dispersione della flotta ligure (limitato numero di imbarcazione distribuite su un elevato numero di siti di ormeggio), che rende difficoltosa la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo economico, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione del mercato, la creazione di piattaforme di concentrazione del prodotto, l'organizzazione di forme associative (come Organizzazioni di Produttori o Consorzi) in grado di gestire le citate piattaforme.

Tuttavia, prima di considerare in modo del tutto negativo la situazione attuale, occorre considerare che le imprese liguri, a fronte di un mercato dei prodotti ittici molto favorevole in termini di domanda, probabilmente hanno nel tempo consolidato forme di microeconomia economicamente valide - prova ne è l'incremento dei ricavi registrato nell'ultimo quinquennio - motivo per il quale non manifestano l'esigenza di cambiamenti (dati rilevati da "Porti e approdi" – Federcoopescas anno 2006).

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, possono essere previsti interventi di portata locale atti a consolidare e rafforzare le realtà esistenti, integrando, ad esempio, l'attività di pesca con altre attività a terra (ad es. trasformazione, commercializzazione, ittiturismo), o incentivando altre forme di integrazione del reddito legate ad attività da svolgere in mare (pescaturismo, forme di prevenzione e sorveglianza in aree sottoposte a tutela temporanea o interessate da barriere sommerse, pulizia fondali, maricoltura, supporto ai programmi di ricerca nella fase sperimentale, ecc.) e da concordare con gli operatori del settore.

2.3.3 - STRUTTURE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

La situazione attuale mette in luce una sostanziale carenza di spazi, strutture e servizi a terra a disposizione degli operatori del settore.

In generale, i pescatori faticano enormemente ad ottenere spazi in acqua o a terra in concessione; non sono rari i casi in cui gli operatori lavorano in condizioni di estrema precarietà, non essendo titolari di alcuna autorizzazione ufficiale.

In molti casi, gli spazi a loro dedicati sono collocati in zone del porto degradate, ove le condizioni ambientali e igienico – sanitarie sono molto scadenti.

Dal monitoraggio effettuato presso i punti di approdo costieri è emerso che, in alcuni casi, agli operatori viene addirittura negata la possibilità di punti di sbarco del pescato sicuri o, quando presenti, sono insufficienti a garantire uno sbarco rapido ed efficiente di tutte le unità da pesca, con evidenti ripercussioni negative sulle condizioni di sicurezza e di carattere igienico-sanitario.

Gli spazi a terra dedicati alla pesca (spazi aperti o aree coperte) sono generalmente insufficienti a garantire una operatività ottimale; spesso infatti i pescatori sono costretti a depositare i loro attrezzi da pesca e a svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria in spazi inadeguati, talvolta di difficile accesso o il più delle volte frammisti ad altre attività – questa situazione è causa di conflitti locali molto intensi, in cui i pescatori sono considerati veri e propri elementi di disturbo.

Le strutture di conservazione del pescato (celle frigorifero, produttori di ghiaccio, ecc.) sono presenti solo nelle aree meglio organizzate, similmente a quanto si verifica per la commercializzazione.

Tuttavia, benché il quadro generale sia ancora complessivamente negativo, tuttavia negli ultimi anni è iniziata e sta proseguendo un'opera di sensibilizzazione e di visibilità del settore su tutto il territorio regionale.

Contemporaneamente alla definizione di strumenti normativi finalizzati alla valorizzazione e alla tutela del settore, la Regione sta finanziando alcuni progetti di ristrutturazione e razionalizzazione dei porti e approdi di pesca; i progetti in questione prevedono interventi strutturali che riguardano attrezzature ausiliare dell'attività peschereccia, dalla prima lavorazione alla commercializzazione, e che possono essere sintetizzati come segue:

- strutture per la prima vendita;
- strutture destinate alla prima lavorazione e al confezionamento del pesce;
- attrezzature per la conservazione, la refrigerazione e la surgelazione comprese quelle per il rifornimento ghiaccio;
- impianti di approvvigionamento idrico delle installazioni portuali e dei pescherecci;
- serbatoi e impianti di erogazione di carburante;
- magazzini per forniture varie necessarie all'attività dei pescherecci e ai loro equipaggi.

La Regione intende proseguire in futuro in questa attività, intervenendo laddove emergano dal monitoraggio le necessità del settore.

2.4 - DATA BASE PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA REGIONE LIGURIA

Allo scopo di definire con una certa precisione la situazione attuale della flotta peschereccia ligure, capirne la consistenza ed il fabbisogno al fine di predisporre corretti ed adeguati strumenti di programmazione e definire i criteri da adottare per la salvaguardia e la valorizzazione del settore, la Regione ha in corso un apposito Data Base relativo al monitoraggio e al censimento della flotta ligure.

Lo sviluppo del sistema di registrazione dei dati relativi alle attività di pesca professionale marittima e acquacoltura risponde ad una serie di esigenze in ambito regionale al fine di:

- supportare le attività programmatiche relativi ai settori pesca ed acquacoltura;
- la gestione delle recenti problematiche legate alla gestione degli spazi a mare e a terra in ambito portuale;
- supportare le attività ordinarie dei preposti uffici regionali (gestione finanziamenti, istruzione pratiche, ecc.).

In particolare è emersa l'esigenza di avere informazioni precise e puntuali sulla consistenza della flotta e delle imbarcazioni a servizio dell'acquacoltura, e della loro dislocazione nei porti ed approdi liguri.

Il DB è stato articolato in diverse sezioni:

- informazioni sulla flotta dei motopescherecci, comprensive dei dati identificativi, tecnici, di localizzazione e della Licenza di pesca che contiene informazioni su armatori e proprietari delle imbarcazioni;
- informazioni sugli ormeggi dei porti liguri riservati alle imbarcazioni da pesca professionale e a servizio dell'acquacoltura e dei relativi spazi a terra in concessione, comprensivi dei dati di georeferenziazione acquisiti da altri sistemi regionali. Questi ultimi consentiranno di mappare nel sistema cartografico regionale la dislocazione e la consistenza della flotta logure.
- informazioni relative ai finanziamenti.

I dati da informatizzare, raccolti ed uniformati da Regione Liguria, provengono dalle Capitanerie di Porto e dalle Associazioni di Categoria.

Per quanto esposto in premessa, ai fini della salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima, la G.R. adotta le direttive ed i criteri che seguono.

CAPITOLO 3

DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA

PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVE REGIONALI

1. La Regione incentiva e favorisce la concentrazione dei pescherecci in sezioni apposite dei porti polifunzionali, destinandole alle funzioni del settore pesca.
2. Le sezioni dei porti di cui al punto 1, devono essere dotate di moli e banchine di ormeggio, di strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato e dei servizi citati in premessa .
3. Nei nuovi progetti di porti turistici o approdi o progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, la Regione provvede come ai punti 1 e 2 e adotta i criteri riportati al Capitolo 3.

CAPITOLO 4

CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PESCA MARITTIMA

I criteri di cui ai punti che seguono, ai fini della salvaguardia del settore della pesca professionale marittima, sono ascrivibili e finalizzati a progetti di porti turistici o approdi o a progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, in quanto necessari per le finalità riportate nella lett. d ter) , del comma 1, articolo 8 della legge n. 13/1999 e s.m.

Per la verifica di adeguatezza ed il parere previsto nella lett. d ter) , del comma 1, articolo 8 della legge n. 13/1999 e s.m. sui progetti di porti turistici o approdi o a progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale, la Regione tiene conto di specifici parametri relativi alle imbarcazioni di pesca marittima presenti nei siti interessati ai progetti.

Sulla base di tali specifici parametri, la Regione definisce (come spiegato nella premessa) la **“sezione ideale del porto destinata a funzione peschereccia”** che costituisce l’unità di riferimento a livello regionale per tutti i porti liguri, necessaria per la verifica dell’adeguatezza degli spazi e dei servizi attualmente dedicati al settore.

Sulla base di questa “sezione ideale” si potrà quindi procedere alla pianificazione e razionalizzazione dell’intero settore attraverso interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento delle strutture esistenti; nonché per la realizzazione *ex novo* di strutture e servizi a sostegno delle attività ittiche.

4.1 - LA SEZIONE IDEALE DEL PORTO DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA

4.1.1 - I MOLI E LE BANCHINE DI ORMEGGIO

Le imbarcazioni ormeggiano nelle banchine o talvolta in rada al gavitello (in alcuni siti le imbarcazioni ormeggiano in spiaggia); ivi sostano in attesa dell'uscita in mare e per effettuare le operazioni di carico del materiale, scarico del pescato e manutenzione dell'imbarcazione e degli attrezzi da pesca. Allo scopo le banchine devono essere dimensionate in relazione alla consistenza e alle caratteristiche della locale flotta peschereccia in modo da garantire ad essa lo spazio e la sicurezza dell'ormeggio. Devono inoltre consentire ai pescatori di operare in condizioni di efficienza e velocità nelle operazioni di carico, scarico e manutenzione; offrire collegamenti comodi e veloci con gli impianti di conservazione e commercializzazione del pescato; fornire i servizi di erogazione dell'acqua, del carburante e dell'energia elettrica. Infine, è necessario individuare zone adibite a ricovero imbarcazioni per lavori di piccola ed ordinaria manutenzione.

4.1.2 - LE STRUTTURE PREPOSTE ALLA CONSERVAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCATO

Il sistema per la conservazione del pescato deve essere tale da consentire il mantenimento del prodotto ittico fino alla sua commercializzazione e garantendone una elevata qualità. Tale sistema deve essere dimensionato secondo i quantitativi di prodotto e deve poter contare sulla presenza in loco di una fabbrica del ghiaccio e di magazzini frigoriferi per la conservazione del prodotto fresco ed eventualmente di quello congelato. Occorre inoltre predisporre apposite aree per lo svolgimento delle operazioni di ricevimento, smistamento e pesatura del pescato.

Le strutture per la commercializzazione del pescato, sono in genere localizzate in corrispondenza di centri di consumo e raramente in corrispondenza delle banchine.

L'organizzazione del settore prevede l'intervento intermedio di un grossista tra momento produttivo e quello distributivo. In questo modo, in ambito portuale, si verifica spesso solo il passaggio del pesce dall'imbarcazione ai mezzi refrigerati. Nell'area portuale è quindi indispensabile allestire un'area destinata allo smistamento e all'invio del prodotto al mercato.

4.1.3 - I SERVIZI

La presenza sulla banchina di distributori di acqua dolce, energia elettrica e carburante (gasolio, nafta e benzina) deve essere tale da consentire agli operatori portuali di operare in condizioni più agevoli e con maggiore efficienza e velocità. L'illuminazione delle banchine e un'adeguata segnaletica in loco devono poter mettere gli stessi in grado di operare in condizioni di maggiore sicurezza. Il sistema di pulizia delle banchine (manuale o con mezzi meccanici) deve garantire una corretta raccolta differenziata e uno stoccaggio temporaneo di tutti i rifiuti solidi e liquidi risultanti dalle attività che si sviluppano all'interno di questa sezione peschereccia del porto. Emerge inoltre la necessità di installare impianti di video - sorveglianza al fine di evitare danni alle imbarcazioni e furti in banchina di reti, materiale di lavoro.

4.1.4 - PARAMETRI RELATIVI ALLE IMBARCAZIONI

I parametri relativi alle imbarcazioni di pesca marittima presenti nei siti interessati ai progetti da considerare sono i seguenti:

- a. numero delle imbarcazioni
- b. dimensioni delle imbarcazioni (lunghezza, larghezza)
- c. sistemi di pesca (strascico – posta – lenze – circuizione – etc.)
- d. tabelle minime d'armamento per unità fino a 60 tonnellate di stazza lorda
- e. numero di pescatori presenti nel sito (correlati alla Tabelle di cui al p. d)

f. quantitativi medi giornalieri di pesce sbarcato.

Le tabelle d' armamento aggiornate fanno parte integrante e necessaria del documento.

4.1.5 - PARAMETRI RELATIVI AGLI SPAZI A MARE E IN BANCHINA

- a. numero degli ormeggi
- b. tipologia degli ormeggi (banchina, gavittello, spiaggia)
- c. dimensioni degli ormeggi (lunghezza, larghezza)

4.1.6 - PARAMETRI RELATIVI AGLI SPAZI A TERRA

- a. numero aree in concessione
- b. dimensioni aree in concessione (in m²)
- c. numero aree dedicate non in concessione
- d. dimensioni aree dedicate non in concessione (in m²)
- e. numero di magazzini e depositi reti
- f. dimensioni di magazzini e depositi reti (in m²)
- g. numero strutture per la conservazione del pescato:
 - depositi frigo (in m²),
 - celle frigorifere (in m²)
- h. numero strutture per la prima commercializzazione del pescato
- i. dimensioni strutture per la prima commercializzazione del pescato (in m²)

4.1.7 - PARAMETRI RELATIVI AI SERVIZI A TERRA

- a. punti rifornimento acqua
- b. punti rifornimento carburante
- c. punti rifornimento energia elettrica

Sulla base dei parametri di cui ai punti precedenti, la Regione stabilisce, sulla base di quanto citato in premessa e nel Capitolo 2, punto 3 delle Direttive, la necessità o meno di istituire specifiche **sezioni dei porti** che devono essere dotate di moli e banchine di ormeggio, di strutture preposte alla conservazione e alla commercializzazione del pescato nonché dei servizi, come sopra specificato .

In conseguenza per detta finalità, adotta le tabelle di cui ai punti A – B - C

4.2 - TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE DEL SETTORE

Tabella A - determinazione esigenze spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione.

Imbarcazione sistema di pesca	Stazza in Tsl	Dimensioni imbarcazione l.f.t. (m)	Num. pescatori (da rilevare da Tabelle di armamento)	Quantitativi giornalieri di pesce sbarcato (kg)	Esigenze del settore pesca		
					Dimensioni ormeggio (a)	Coeff. per calcolo aree a terra (b)	Dimensioni aree a terra (c)
Piccola pesca costiera – un attrezzo		< 12	1 - 3	10 - 140	Largh + (0,50x2)	1,5	(lunghezza x larghezza) x 1,5
Piccola pesca costiera – multiattrezzi		< 12	1 - 3	40 ≥ 140	Largh + (0,50x2)	2	(lunghezza x larghezza) x 2
Piccoli Polivalenti multiattrezzi	< 10	> 12	1 - 3	20 - 230	Largh + (0,50x2)	1	(lunghezza x larghezza) x 1
Polivalenti multiattrezzi	≥ 10	> 12	1 - 3	40 ≥ 230	Largh + (0,50x2)	0,75	(lunghezza x larghezza) x 0,75
Polivalenti – circuizione e strascico	< 10	12 - 15	1 - 3	20 - 430	Largh + (0,70x2)	1,5	(lunghezza x larghezza) x 1,5
Circuizione	≥ 10	> 15	3 - 5	50 - 430	Largh + (0,50x2)	2	(lunghezza x larghezza) x 2
Piccolo Strascico	< 10	> 15	1 - 3	20 - 100	Largh + (0,70x2)	0,75	(lunghezza x larghezza) x 0,75
Strascico	≥ 10	> 15	2 - 4	≥ 100	Largh + (0,70x2)	0,6	(lunghezza x larghezza) x 0,6

LEGENDA

Per la determinazione delle esigenze degli spazi a mare e in banchina per singola imbarcazione è stato necessario procedere nel modo seguente

In primo luogo, sono stati considerati i diversi sistemi di pesca presenti nella flotta ligure e che possono essere così elencati:

- **Piccola pesca costiera – un attrezzo:** imbarcazioni inferiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare un solo attrezzo da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 10 ad un massimo di 140 Kg/giorno.
- **Piccola pesca costiera – multiattrezzi:** imbarcazioni inferiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 40 ad oltre 140 Kg/giorno.
- **Piccoli Polivalenti multiattrezzi:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl ma superiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 230 Kg/giorno.
- **Polivalenti multiattrezzi:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 12 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare più attrezzi da pesca; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 230 Kg/giorno.
- **Polivalenti – circuizione e strascico:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl e di lunghezza compresa tra 12 e 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare i due sistemi di pesca circuizione e strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e

hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 430 Kg/giorno.

- **Circuizione:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare la sola circuizione; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 3 a 5 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 50 ad oltre 430 Kg/giorno.
- **Piccolo Strascico:** imbarcazioni inferiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare il solo strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato che in genere oscillano da un minimo di 20 ad oltre 100 Kg/giorno, con picchi eccezionali in particolari momenti stagionali.
- **Strascico:** imbarcazioni uguali o superiori alla stazza di 10 tsl e superiori alla lunghezza di 15 m. fuori tutto e che hanno la licenza per utilizzare il solo strascico; possono imbarcare un numero minimo di pescatori variabile da 1 a 3 unità e hanno quantitativi giornalieri di pescato in genere superiori a 100 Kg/giorno, con picchi eccezionali in particolari momenti stagionali.

La determinazione delle **dimensioni dell'ormeggio (a)** è effettuata addizionando alla misura della larghezza della singola imbarcazione gli spazi laterali che ne consentano l'ormeggio e la movimentazioni, anche in caso di condizioni meteomarine avverse; generalmente gli spazi laterali hanno una dimensione di 0,50 m che aumenta fino a 0,70 m nel caso dello strascico a causa della particolare tipologia e dell'ingombro dell'attrezzo da pesca.

La determinazione del **coefficiente per il calcolo delle aree a terra (b)** è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

- dimensioni dell'imbarcazione: minori sono le dimensioni dell'imbarcazione e maggiore è la necessità di spazi a terra per il ricovero delle reti; in quanto non possono essere tenute per ovvie ragioni a bordo;
- caratteristiche degli attrezzi da pesca: gli spazi a terra variano a seconda del tipo di attrezzo e, di conseguenza, dalle dimensioni della rete;
- tipologia di pesca: gli spazi a terra per il ricovero degli attrezzi da pesca aumentano proporzionalmente al numero di attrezzi utilizzati da ogni singola imbarcazione;
- numero di pescatori: lo spazio a terra aumenta proporzionalmente ai pescatori che potenzialmente sono presenti ed operano sulla banchina per lo svolgimento della loro attività;
- quantitativi giornalieri di pesce sbarcato (kg): maggiore è la quantità media di prodotto che transita in banchina durante le operazioni di sbarco e trasporto, maggiori saranno gli spazi necessari per poter operare in sicurezza e garantire la salubrità del prodotto durante tali operazioni.

È stato attribuito un peso diverso a ciascun fattore; in generale, per la definizione degli spazi a terra è stato dato maggior peso ai fattori riferibili alle dimensioni dell'imbarcazione, alle caratteristiche, tipologia e numero degli attrezzi da pesca e al numero di pescatori per singola imbarcazione, in quanto si tratta di parametri pressoché costanti; i fattori relativi al quantitativo medio giornaliero di prodotto sbarcato hanno pesato in misura minore in quanto sono maggiormente variabili.

La determinazione delle **dimensioni delle aree a terra (c)** è effettuata moltiplicando la superficie del rettangolo ottenuto dalla moltiplicazione di lunghezza per larghezza dell'imbarcazione – per il coefficiente (b).

Tabella B – esempio di calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato.

Anno di riferimento dati statistici	Sistemi di pesca	Catture medie annue in t. realizzate per unità di tsl dei battelli	Catture annue in t. Dati della Tabella “ La produzione per sistemi di pesca” in Liguria	Tonnellaggio in tsl Dati della Tabella “Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia in Liguria per sistemi di pesca”	Giorni pesca /anno. Dati della Tabella dei Giorni di pesca.	Catture giornaliere in t per unità di tsl dei battelli
		a= b : c	b	c	d	e = a : d
2005	strascico	0,77	1.558	2.022	184	0,004
	volante					
	circuizione	2,75	1.307	476	78	0,035
	draghe					
	piccola pesca	1,45	1.709	1.182	127	0,011
	polivalenti	3,05	698	229	130	0,023
	palangari	0,55	99	179	71	0,008

LEGENDA

Per il calcolo dei quantitativi potenziali giornalieri di pesce sbarcato, si fa riferimento ai dati statistici dell’IREPA o del MIPAF - dati SISTAN – Statistiche Italiane della Pesca (dati elaborati comunque dall’IREPA). Si possono calcolare le catture medie della giornata di pesca espresse in tonnellate per sistema di pesca, per unità di tsl dei battelli, in un determinato porto; in tal senso, la tabella può essere aggiornata con valori delle colonne b, c e d più recenti.

Tabella C - determinazione esigenze servizi.

Numero imbarcazioni	Esigenze minime del settore della pesca		
	Punti rifornimento acqua (n)	Punti rifornimento carburante (n)	Punti rifornimento energia elettrica (n)
Da 1 a 5	1	1	1
Da 5 a 10	3	1	3
Da 10 a 20	5	1	5
Oltre 20	da determinare caso per caso	1	da determinare caso per caso

4.3 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE IDEALE DESTINATA A FUNZIONE PESCHERECCIA

4.3.1 - SPAZI A MARE

la determinazione degli spazi a mare per singola imbarcazione da pesca deve essere effettuata utilizzando i criteri contenuti nella **tabella A** – colonna “ **Esigenze del settore pesca - Dimensioni ormeggio**”; lo strascico necessita di spazi per l’ormeggio più ampi per la peculiarità del sistema di pesca.

Gli spazi a mare devono essere possibilmente conferiti agli operatori attraverso apposite **concessioni** rilasciate dalle autorità competenti.

Gli spazi a mare da destinare agli operatori del settore devono essere possibilmente localizzati nelle aree dove risultano migliori le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie, al fine di assicurare i necessari requisiti di sicurezza e salubrità dei prodotti della pesca.

4.3.2 - AREE A TERRA

la determinazione delle aree a terra per singola imbarcazione da pesca deve essere effettuata utilizzando i criteri contenuti nella **tabella A** – colonna “**Esigenze del settore pesca - Dimensioni aree a terra**”.

Qualora un’imbarcazione da pesca sia coadiuvata da un’imbarcazione di servizio, **l’area a terra calcolata per l’imbarcazione da pesca cui è associata l’imbarcazione di servizio dev’essere maggiorata del 10%**.

In ogni porto o approdo dev’essere comunque prevista e concordata con le competenti autorità locali **un’area a terra ad uso temporaneo** per la manutenzione delle reti ed altre operazioni di manutenzione ordinaria delle imbarcazioni.

per “aree a terra” si intende l’insieme di spazi aperti e coperti destinate al settore; gli spazi coperti possono costituire fino al 60% del totale delle aree a terra.

Le aree a terra devono essere possibilmente conferite agli operatori attraverso apposite **concessioni** rilasciate dalle autorità competenti.

Le aree a terra da destinare agli operatori del settore devono essere possibilmente localizzate nelle zone dove risultano migliori le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie, al fine di assicurare i necessari requisiti di sicurezza e salubrità dei prodotti della pesca.

4.3.3 - STRUTTURE DI CONSERVAZIONE

Le strutture di conservazione (celle frigo – attrezzature per la fabbricazione di ghiaccio) devono essere realizzate (numero, dimensioni) tenendo conto del **quantitativo potenziale giornaliero di pesce sbarcato**, che può essere ricavato dalla **Tabella B** (utilizzando le stesse modalità di calcolo e aggiornando i valori delle colonne b, c e d con dati più recenti) e attraverso informazioni presso gli operatori; occorre comunque considerare che ogni porto o approdo in cui sia presente una realtà peschereccia deve essere attrezzato con almeno una cella frigo.

4.3.4 - STRUTTURE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le strutture di commercializzazione (punti di prima vendita) devono essere realizzate tenendo conto dei seguenti fattori:

- a. **numero di imprese** (singole o associate): ogni impresa singola o associata, qualora non conferisca il proprio prodotto al mercato all'ingrosso, dev'essere dotata almeno di un proprio punto di vendita;
- b. **quantitativo potenziale giornaliero di pesce commercializzato**: può essere ricavato dalla **Tabella B** (utilizzando le stesse modalità di calcolo e aggiornando i valori delle colonne b, c e d con dati più recenti) e attraverso le interviste con gli operatori. Occorre comunque ricordare che le singole strutture di prima commercializzazione devono essere realizzate (dimensioni, impianti idrici e elettrici, ecc.) in modo da consentire agli operatori di operare in condizioni ottimali sotto il profilo della sicurezza ed igienico – sanitario;
- c. **localizzazione**: poiché si tratta di strutture destinate alla prima commercializzazione del pescato (ossia vendita effettuata direttamente dai pescatori), queste devono essere localizzate il più possibile vicino alle strutture di conservazione in modo da disporre, qualora il pescato non venga venduto subito, di un deposito temporaneo.

4.3.5 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Come previsto dai recenti regolamenti europei, al fine di ridurre progressivamente lo sforzo di pesca, è compito delle Istituzioni favorire la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori; in tal senso, sarebbe necessario individuare, previo accordo con le autorità competenti, apposite aree anche ad uso temporaneo per lo svolgimento di attività complementari legate al settore della pesca quali, a titolo di esempio, ittiturismo, attività didattiche, ecc.

Sarebbe inoltre auspicabile individuare e concordare con i Comuni o le Autorità portuali eventuali strutture per la trasformazione del pescato, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di prodotti ittici tipici liguri, come ad esempio piccoli laboratori per la salagione delle acciughe, per la preparazione di cicerelli e sugarelli in carpione, ecc.

4.3.6 - SERVIZI A TERRA

La determinazione delle esigenze del settore della pesca relativamente ai servizi a terra minimi (punti di rifornimento acqua, energia elettrica, carburante) può essere ricavata dai dati riportati nella **Tabella C**. Tuttavia, per una migliore operatività degli operatori sarebbe ottimale dotare ogni singola imbarcazione di un proprio punto di rifornimento di acqua ed energia elettrica.

Inoltre, è auspicabile dotare la sezione del porto destinata a funzione peschereccia di almeno un punto di rifornimento di acqua di mare, in quanto necessaria e normalmente utilizzata per rinfrescare il prodotto pescato in attesa dell'incasamento o della vendita.

Restano ferme le dotazioni relative ai servizi igienico – sanitari e alle strutture per lo stoccaggio degli olii esausti e altri rifiuti, che obbligatoriamente devono essere presenti all'interno dei porti.